I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3339/87 DEL CONSIGLIO

del 4 novembre 1987

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originaria della Libia e dell'Arabia saudita e accetta gli impegni assunti riguardo alle importazioni di urea originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, dell'URSS, di Trinidad e Tobago e della Iugoslavia e chiude le relative procedure

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87 [2], in particolare gli articoli 10 e 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue :

A. AZIONE PROVVISORIA

(1) Con il regolamento (CEE) n. 1289/87 [3] la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di urea originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, della Libia, dell'Arabia Saudita, dell'URSS, di Trinidad e Tobago e della Iugoslavia. Con il regolamento (CEE) n. 2691/87 [4] detto dazio è stato prorogato per un periodo non superiore a due mesi.

B. PROCEDURA SUCCESSIVA

(2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio i produttori comunitari, nonché diversi esportatori, importatori e consumatori del prodotto in esame, hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi dalla Commissione. I produttori comunitari, la maggior parte degli esportatori, nonché alcuni importatori e consumatori, hanno inoltre reso noto per iscritto il loro punto di vista in merito al dazio provvisorio.

(3) Alcuni esportatori ed importatori hanno altresì chiesto ed ottenuto informazioni in merito a determinati fatti e considerazioni essenziali sulla base dei quali la Commissione intendeva raccomandare un'azione definitiva.

(4) Oltre alle inchieste effettuate ai fini di una conclusione provvisoria, la Commissione ha effettuato inchieste in loco presso le seguenti società :

Produttori CEE

— Nitrogen Eireann Teoranta (Dublino).

Importatori

— Ferchimex NV (Anversa), importatore collegato alla società Sojuzpromexport (URSS),
— USC (Industrial) Ltd (Londra),
— Cerealtoscana SpA (Altopascio),
— Sadepan Chimica (Viadana),
— SIPA (Parigi),
— Unifert France SA (Parigi).

C. DUMPING

i) Valore normale

a) *Arabia Saudita*

(5) Il valore normale è stato determinato, a titolo definitivo, sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno dalla SAFCO, società che ha venduto l'urea prodotta dalla SAMAD nel periodo durante il quale si è svolta l'inchiesta ed ha fornito sufficienti elementi di prova.

[1] GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
[2] GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.
[3] GU n. L 121 del 9. 5. 1987, pag. 11.
[4] GU n. L 254 del 5. 9. 1987, pag. 20.

(6) A tal fine sono stati utilizzati i prezzi di vendita applicati dalla SAFCO a clienti indipendenti. È stata seguita quest'impostazione, poiché si ritiene che, nel determinare il valore normale sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno, non sia appropriato tener conto di eventuali prezzi di trasferimento tra un esportatore e sue filiali o società ad esso collegate, in quanto detti prezzi non sono quelli pagati o pagabili nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile. Di conseguenza, per determinare il valore normale sono stati utilizzati soltanto i prezzi praticati nei confronti di acquirenti indipendenti.

Dagli elementi di prova raccolti durante l'inchiesta risulta che SAMAD e SAFCO formano parte integrante di un unico gruppo industriale (SABIC). Anche se, sotto il profilo giuridico, le società in questione costituiscono entità distinte, non si può mettere in dubbio l'esistenza di un'unica entità economica. L'elemento da prendere in considerazione non è la struttura giuridica, bensì il fatto che la SAFCO operi come società di commercializzazione del prodotto in esame fabbricato dalla SAMAD e abbia funzioni simili a quelle di un ufficio vendite interno.

L'esportatore ha sostenuto che, date le differenze di quantità tra le vendite effettuate sul mercato interno e le esportazioni nella Comunità, il valore normale dòveva essere determinato sulla base di un ristretto numero di transazioni che più si avvicinavano, in termini di quantità, alle esportazioni.

Il Consiglio è d'accordo con la Commissione che quanto sopra equivaleva alla richiesta di tenere debitamente conto delle differenze di quantità richiesta che doveva essere soddisfatta soltanto in conformità dei criteri obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84. Pertanto, il valore normale è stato infine determinato sulla base dei prezzi relativi a tutte le transazioni effettuate sul mercato interno durante il periodo coperto dall'inchiesta. Per gli adeguamenti, si vedano in appresso i considerando da 18 a 21.

(7) Dato che sul mercato interno è stata venduta urea lavorata e non lavorata, il valore normale è stato determinato separatamente per ciascun tipo di prodotto.

b) *Kuwait*

(8) Nel determinare il valore normale è stato tenuto conto del fatto che sul mercato interno di questo paese non vi sono state vendite rilevanti di un prodotto simile. È stato pertanto deciso che il valore normale doveva essere stabilito in base al valore costruito.

Il valore costruito è stato determinato sommando un equo margine di profitto al costo di produzione. Quest'ultimo è stato calcolato aggiungendo a tutti i costi, fissi e variabili, sostenuti nel paese d'origine nel corso di normali operazioni commerciali per i materiali e la produzione, un importo adeguato per le spese di gestione e di vendita, nonché per le spese generali.

Per la determinazione provvisoria del valore normale è stato aggiunto al costo di produzione un margine di profitto del 10 %. Tuttavia, l'esportatore ha obiettato che questo margine era troppo elevato, date le perdite subite dalla società stessa e dai produttori di urea di altri paesi per un considerevole periodo di tempo. In realtà, egli suggeriva che per tale motivo non dovesse essere aggiunto alcun margine di profitto.

Tuttavia, alla luce della chiara formulazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2176/84, a norma del quale il valore costruito viene calcolato addizionando il costo di produzione e un equo margine di profitto, il problema non è tanto quello di stabilire se sia o meno opportuno aggiungere un margine di profitto, quanto quello di definire quale sia un equo margine di profitto. Sulla base dei fatti disponibili si ritiene che non sarebbe opportuno aggiungere un margine inferiore al 2,5 %, che nel settore in questione rappresenta il margine minimo indispensabile per consentire ad un produttore di guadagnare quanto necessario per mantenere un impianto in condizioni tecniche adeguate.

Il produttore di urea del Kuwait ha suggerito come soluzione alternativa che il valore normale fosse determinato, invece che sulla base del valore costruito, sulla base dei prezzi all'esportazione verso i paesi terzi. Non è stato possibile seguire questo suggerimento, sia perché esso è stato formulato in una fase molto avanzata dell'inchiesta che in considerazione dell'accentuato ristagno dei prezzi sul mercato mondiale. Infatti, in una situazione di tal genere, è molto probabile che, se esporta in dumping verso un mercato, un esportatore faccia altrettanto verso altri mercati.

c) *Trinidad e Tobago*

(9) Nel determinare il valore normale, si è tenuto conto del fatto che sul mercato interno di questo paese non vi sono vendite rilevanti di un prodotto simile. Pertanto, è stato deciso che il valore normale doveva essere determinato sulla base del valore costruito.

Il valore costruito è stato determinato sommando un equo margine di profitto al costo di produzione. Quest'ultimo è stato calcolato aggiungendo a tutti i costi, fissi e variabili, sostenuti nel paese d'origine nel corso di normali operazioni commerciali, per i materiali e la produzione, un importo adeguato per le spese di gestione e di vendita, nonché per le spese generali.

Il produttore di Trinidad e Tobago ha chiesto di escludere dal costo di produzione l'ammortamento ed il deprezzamento, sostenendo che, essendo la produzione in esame iniziata soltanto recentemente, tali costi non potevano essere considerati come sostenuti nel corso di normali operazioni commerciali. La domanda non è stata accolta perché gli ammortamenti rientrano normalmente fra i costi di produzione di una società in un paese ad economia di mercato e rappresentano spese effettive. È stato inoltre chiesto di escludere i costi di finanziamento relativi alla costruzione dell'impianto, in conformità degli articoli 129 e 185 della terza convenzione ACP-CEE. Tuttavia, questa domanda non può essere accolta, in quanto gli articoli suddetti non sono pertinenti per la determinazione del valore normale. Si può tenere conto della fase di sviluppo del paese esportatore soltanto al momento di definire quali provvedimenti siano più opportuni nell'interesse della Comunità, ma non al momento della determinazione del dumping, per la quale devono essere applicati criteri obiettivi. Questa interpretazione è conforme all'articolo 13 dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT.

La società ha altresì chiesto di escludere dalla determinazione definitiva del valore normale i costi relativi alla costruzione di una banchina per l'imbarco di vari prodotti fra cui anche l'urea. La domanda non è stata accolta, in quanto nel corso dell'inchiesta in loco è emerso che detti importi sono stati effettivamente addebitati all'impresa nel periodo coperto dall'inchiesta e poiché, successivamente, la Commissione non ha ricevuto prove conclusive a sostegno del contrario.

Per quanto reiguarda il margine di profitto, la società ha sostenuto che non era opportuno confermare il margine del 7 % determinato a titolo provvisorio, principalmente perché nel periodo coperto dall'inchiesta i prezzi di mercato erano bassi e in nessun paese del mondo i produttori di urea avevano potuto realizzare profitti. Per i motivi di cui al considerando 8 si ritiene opportuno aggiungere ai costi di produzione del produttore di Trinidad e Tobago un margine di profitto del 2,5 %.

d) *Iugoslavia*

(10) In seguito alla mancanza di collaborazione da parte del produttore iugoslavo nella fase iniziale dell'inchiesta, il valore normale è stato determinato, a titolo provvisorio, sulla base dei dati disponibili, vale a dire del prezzo pagabile sul mercato interno, quale indicato nella denuncia. Benché in una fase più avanzata dell'inchiesta la società interessata si sia offerta di collaborare con la Commissione, non sono stati forniti elementi di prova relativi al valore normale. Pertanto, il Consiglio conferma la determinazione effettuata dalla Commissione a titolo provvisorio.

e) *Libia*

(11) In mancanza di osservazioni da parte del produttore interessato dopo la determinazione provvisoria della Commissione, nonché di sufficiente collaborazione e di informazioni più dettagliate, il valore normale è stato determinato, a titolo definitivo, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2176/84, sulla base dei dati disponibili, vale a dire del costo di produzione indicato della denuncia. Per quanto riguarda il margine di profitto da aggiungere ai costi di produzione, si ritiene opportuno aggiungere lo stesso margine impiegato per i produttori del Kuwait e di Trinidad e Tobago (vedi considerando 8).

f) *Cecoslovacchia, Repubblica democratica tedesca e URSS*

(12) Per la determinazione, a titolo provvisorio, del valore normale la Commissione ha tenuto conto del fatto che la Cecoslovacchia, la Repubblica democratica tedesca e l'Unione Sovietica non sono paesi ad economia di mercato. Per stabilire se le importazioni da questi paesi siano state effettuate in dumping, è stato preso in considerazione il valore normale in un paese ad economica di mercato. A questo proposito, i ricorrenti avevano suggerito il mercato austriaco.

(13) Tuttavia, per i motivi di cui al considerando 16 del regolamento (CEE) n. 1289/87, la Commissione ha ritenuto che nel caso in esame, ai fini della determinazione provvisoria, la scelta dell'Arabia Saudita come paese analogo fosse adeguata e ragionevole.

(14) Né i produttori cecoslovacchi né quelli sovietici hanno contestato la scelta dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio.

Il produttore della Repubblica democratica tedesca ha chiesto che il valore normale fosse determinato, invece che sulla base del valore normale in un paese terzo ad economia di mercato, sulla base della struttura dei suoi stessi costi di produzione. Tuttavia, la domanda non ha potuto essere accolta poiché tale possibilità non rientra fra quelle previste all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2176/84.

Pertanto, il Consiglio conferma la determinazione provvisoria della Commissione.

ii) **Prezzi all'esportazione**

(15) I prezzi all'esportazione sono stati in genere determinati sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione nella Comunità.

(16) Per quanto riguarda le esportazioni verso la Comunità del prodotto originario dell'URSS, è emerso che esse sono state per lo più effettuate tramite una società comunitaria consociata. Benché in tali circostanze, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2176/84, il prezzo all'esportazione venga formalmente costruito, la Commissione ha ritenuto sufficiente ai fini di una determinazione provvisoria stabilire il prezzo all'esportazione per le transazioni in oggetto sulla base del valore di fatturazione corrisposto dall'importatore all'esportatore. Infatti, si poteva a buon diritto ritenere che i prezzi fatturati non fossero sostanzialmente diversi da un eventuale prezzo all'esportazione ricostruito.

Dopo l'istituzione dei dazi antidumping provvisori è stata effettuata un'inchiesta in loco presso l'importatore collegato all'esportatore sovietico, principalmente al fine di accertare i prezzi ai quali il prodotto importato era stato venduto per la prima volta da questo importatore a clienti indipendenti. Sulla base di detti dati i prezzi all'esportazione sono stati infine ricostruiti in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2176/84.

Per le restanti esportazioni effettuate nel periodo oggetto dell'inchiesta dall'esportatore sovietico, vale a dire quelle destinate ad importatori non collegati, i prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base dei prezzi realmente pagati.

(iii) Confronto

(17) Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione si è tenuto conto, ove necessario, delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84.

a) *Differenze di quantità*

(18) Il produttore/esportatore dell'Arabia Saudita ha chiesto un adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), punto i) del regolamento (CEE) n. 2176/84, in considerazione delle differenze di quantità tra le vendite effettuate sul mercato interno e le esportazioni verso la Comunità. A tal fine è stato suggerito che lo sconto, sistematicamente accordato sul mercato intero per vendite pari o superiori a 5 000 t fosse applicato a tutte le vendite effettuate sul mercato interno per renderle comparabili con i quantitativi esportati.

La domanda non è stata accolta poiché non sono stati forniti elementi di prova sufficienti in merito al fatto che fossero riunite tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), punto i) o ii) del regolamento (CEE) n. 2176/84. Il Consiglio rileva che le differenze di quantità erano già state prese in considerazione al momento di determinare il valore normale sulla base della media ponderata di tutti i prezzi effettivamente pagati e nell'apportare adeguamenti per le differenze nelle condizioni e modalità di vendita.

b) *Differenze nelle condizioni e nelle modalità di vendita*

(19) Per quanto riguarda le differenze nelle condizioni e modalità di vendita, sono stati concessi adeguamenti per le differenze in diretto rapporto con le vendite in questione, quali le differenze riguardanti condizioni di credito, spese bancarie, trasporto, assicurazione, commissioni, magazzinaggio, retribuzioni degli operatori commerciali, imballaggio e movimentazione.

(20) Le domande relative ad altri adeguamenti quali quelli per differenze riguardanti assistenza tecnica e pubblicità non sono state accolte, in quanto non è stato adeguatamente provato che le differenze fra i costi fossero in diretto rapporto con le vendite in esame.

Il produttore/esportatore dell'Arabia Saudita ha inoltre chiesto un adeguamento per differenze di stadio commerciale, asserendo che sul mercato interno il prodotto è stato venduto esclusivamente a consumatori finali, vale a dire singoli agricoltori o aziende agricole, con la sola eccezione di una grande impresa di trasformazione avente diritto, in linea di principio, ad uno sconto supplementare, mentre oltre il 70 % dei quantitativi esportati nella Comunità sarebbe stato venduto per uso industriale ad imprese che trasformano l'urea in altri tipi di concimi.

La richiesta non è stata accolta poiché si è ritenuto che la differenza di stadio commerciale non fosse sufficientemente provata, dal momento che il prodotto era stato in gran parte venduto a consumatori finali sia sul mercato interno che sui mercati d'esportazione. Inoltre, il produttore/esportatore ha ammesso che nel periodo oggetto dell'inchiesta la sopraccitata impresa dell'Arabia Saudita non aveva beneficiato dello sconto inizialmente riferito.

(21) Il confronto tra i prezzi all'esportazione e il valore normale è stato effettuato ai seguenti stadi commerciali :

— Arabia Saudita : franco magazzino ;
— Kuwait, Trinidad e Tobago : fob ;
— Iuguslavia, Libia, Cecoslovacchia, Repubblica democratica tedesca e URSS : franco fabbrica.

(iv) Margini di dumping

(22) Per ciascun esportatore il margine di dumping è stato calcolato come la differenza tra il valore normale determinato e il prezzo all'esportazione nella Comunità praticato nelle singole transazioni.

Dall'esame dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping da parte dei produttori/esportatori oggetto della presente procedura.

(23) L'entità del margine varia a seconda dell'esportatore, con la seguente media ponderata per ciascuno degli esportatori interessati :

	in %
a) *Arabia Saudita*	
SAMAD/SAFCO	55
b) *Kuwait*	
PIC	36
c) *Trinidad e Tobago*	
NEC	37
d) *Iugoslavia*	
INA	78
e) *Libia*	
NAPETCO	58
f) *Cecoslovacchia*	
Petrimex	36
g) *Repubblica democratica tedesca*	
Chemie-Export-Import	51
h) *URSS*	
Sojuzpromexport	60

D. PREGIUDIZIO

(24) Per quanto riguarda il pregiudizio arrecato dalle importazioni in dumping, dagli elementi di prova disponibili risulta che le importazioni nella Comunità di urea originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, della Libia, dell'Arabia Saudita, dell'URSS, di Trinidad e Tobago e della Iugoslavia sono aumentate da 95 188 t nel 1984 a 236 245 t nel 1985, vale a dire del 148 %. Nei primi nove mesi del 1986 hanno raggiunto 722 455 t e nello stesso anno sono state complessivamente pari a 1 034 051 t, con un incremento del 338 % rispetto al 1985.

Tra il 1984 e il 1986 le importazioni (espresse in t) da ciascuno dei paesi oggetto della presente procedura sono aumentate come segue :

	1984	1985	1986 (9 mesi)	1986 (12 mesi)
Cecoslovacchia	34 257	33 621	30 951	42 631
Repubblica democratica tedesca	33 771	26 180	72 274	89 739
Kuwait	—	11 212	46 709	46 710
Libia	2 188	15 252	182 369	284 303
Arabia Saudita	—	20 000	110 475	110 475
URSS (1)	9 223	77 650	154 834	270 849
Trinidad e Tobago	—	30 209	94 871	147 936
Iugoslavia	15 749	22 121	29 972	41 408

(1) Secondo le cifre fornite dall'esportatore sovietico, il volume delle esportazioni è stato ancora maggiore, in particolare nel 1985. Non sono stati tuttavia forniti elementi di prova determinanti.

(25) Tale andamento corrisponde ad un incremento della quota di mercato dei paesi suddetti nella Comunità dal 2,45 % nel 1984 al 5,85 % nel 1985 e al 20,28 % nei primi nove mesi del 1986. Se dal consumo globale nella Comunità si deduce la quantità di urea prodotta dalle industrie della CEE e destinata al consumo interno lo stesso andamento corrisponde ad un incremento della quota di mercato delle importazioni in dumping dal 3,48 % nel 1984 all'8,20 % nel 1985 e al 26,29 % nei primi nove mesi del 1986. Considerando unicamente l'urea utilizzata nel settore agricolo e nell'ipotesi che questo assorba il 90 % delle importazioni in dumping, l'andamento delineato corrisponde ad un incremento della quota di mercato dal 4,06 % nel 1984 al 9,37 % nel 1985 ed al 29 % nei primi nove mesi del 1986.

(26) Diverse parti hanno sostenuto che, nel valutare l'impatto delle importazioni in dumping sull'industria comunitaria, fosse opportuno tenere conto del fatto che i produttori comunitari stessi avevano acquistato parte dei prodotti esportati in dumping.

A questo proposito è stato accertato che nel periodo coperto dall'inchiesta 108 000 t circa di urea originaria della Repubblica democratica tedesca, della Libia, di Trinidad e Tobago e dell'URSS sono state importate direttamente o indirettamente dai produttori comunitari di urea.

a) Durante il periodo oggetto dell'inchiesta i produttori francesi hanno acquistato 68 000 t

circa di urea importata in dumping. Queste transazioni hanno avuto luogo principalmente per il fatto che nel 1985 uno dei produttori comunitari, al fine di razionalizzare la produzione, ha interrotto per nove mesi l'attività del suo impianto principale e di conseguenza è venuto a mancare il materiale disponibile per approvvigionare i clienti sul mercato interno. I produttori francesi hanno sostenuto anche di aver voluto evitare in tal modo che alcuni dei loro clienti si rivolgessero ad altre fonti di approvvigionamento. Dai dati disponibili risulta che i prezzi di rivendita del prodotto importato erano simili ai prezzi praticati dai produttori per la produzione propria.

b) I produttori italiani hanno acquistato la totalità dell'urea originaria dell'URSS importata in Italia nel periodo oggetto dell'inchiesta, vale a dire 16 881 t.

Circa 4 500 t di tale quantitativo sono state rivendute a clienti abituali a prezzi nettamente inferiori rispetto a quelli richiesti per il prodotto fabbricato in Italia. I prezzi di rivendita del quantitativo restante sono stati invece simili a quelli praticati per il prodotto fabbricato e venduto in Italia.

c) Nel 1986 il produttore portoghese di urea ha acquistato 17 182 t di urea originaria della Libia e circa 6 000 t di urea originaria della Repubblica democratica tedesca. Egli ha effettuato queste transazioni a causa di un grave guasto verificatosi nei suoi impianti.

Sulla base di quanto sopra, nelle sue conclusioni preliminari, la Commissione ha deciso che i produttori francesi e italiani che hanno importato e rivenduto il prodotto sottoquotato non debbano essere esclusi dal novero delle industrie comunitarie danneggiate. Il Consiglio constata che i quantitativi importati e rivenduti da detti produttori rappresentano una piccola percentuale (0,61 % e 5,34 % rispettivamente nel 1985 e nei primi nove mesi del 1986) delle vendite complessive di urea destinata all'agricoltura effettuate dei produttori ricorrenti nella Comunità e che soltanto una parte trascurabile, rispettivamente pari allo 0,29 % e al 2,06 % del consumo totale nella Comunità, è stata rivenduta a prezzi particolarmente bassi. Per quanto riguarda il pregiuzio subito dai produttori comunitari a causa di questi bassi prezzi praticati, il Consiglio ha ritenuto che essi stessi ne fossero responsabili. Data la scarsa rilevanza delle transazioni in questione e considerato che la maggior parte delle importazioni dei produttori comunitari è stata rivenduta a prezzi simili a quelli praticati per la produzione propria, il Consiglio ha concluso che i produttori in questione non devono essere esclusi dall'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2176/84. Tuttavia, ha ritenuto opportuno escludere dalla valutazione del pregiudizio il produttore portoghese in quanto, nel 1986, la sua produzione non era significativa.

Diverse parti interessate dall'esito della procedura hanno sostenuto che si dovesse tener conto delle importazioni effettuate in dumping dai produttori comunitari dopo la fine del periodo coperto dall'inchiesta. Questo argomento va respinto poiché, prendendo in considerazione le importazioni in dumping effettuate dopo la fine del periodo oggetto dell'inchiesta, si contravverrebbe all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2176/84, a norma del quale l'inchiesta relativa al dumping deve riguardare un periodo immediatamente precedente l'inizio della procedura.

(27) Se si assume che la tendenza registrata nei primi nove mesi del 1986 sia rimasta invariata sino alla fine dell'anno, risulta che tra il 1984 e il 1986 il consumo di urea nella Comunità è aumentato da 2 737 503 t a 3 734 977 t, vale a dire del 36 % circa sul mercato libero e da 2 108 503 t a 3 054 009 t, vale a dire del 44 % circa nel settore agricolo.

Per quanto riguarda l'incidenza delle importazioni in dumping sul mercato comunitario, è risultato (sempre nell'ipotesi che l'andamento della produzione dei primi nove mesi del 1986 sia rimasto invariato nell'ultimo trimestre dell'anno) che la produzione complessiva di urea è diminuita da 5 567 000 t circa nel 1984 a 4 870 000 t nel 1985 e a 4 313 000 t nel 1986, vale a dire del 12,5 % e dell'11,4 % rispettivamente nel 1985 e nel 1986. Sempre assumendo che l'andamento della produzione dei primi nove mesi del 1986 sia rimasto nell'ultimo trimestre dello stesso anno, la produzione di urea destinata al mercato libero, vale a dire la produzione totale meno quella destinata al consumo interno, è scesa da un volume stimato a 4 415 321 t nel 1984 ad un volume stimato a 3 710 000 t nel 1985 e a un volume stimato a 3 228 000 t nel 1986. Rispetto agli anni precedenti si sarebbe verificata una flessione del 16 % nel 1985 e del 13 % nel 1986.

(28) Il tasso di utilizzazione degli impianti dell'industria comunitaria è diminuito dall'85 % circa nel 1984 al 77 % circa nel 1985 e al 66 % circa nel 1986. Non sono disponibili dati distinti relativi all'utilizzazione delle capacità nella produzione di urea destinata soltanto al mercato libero poiché le cifre riguardanti la capacità produttiva non sono state ripartite secondo il futuro uso del prodotto.

(29) Le vendite complessive sul mercato comunitario di urea prodotta nella Comunità stessa sono aumentate da 3 587 000 t circa nel 1984 a 3 615 000 t circa nel 1985. Nel 1986 le vendite sono diminuite a 3 461 000 t circa (supponendo che la tendenza dei primi nove mesi del 1986 sia rimasta invariata nell'ultimo trimestre dell'anno), con una flessione del 3,5 % rispetto al 1984. Le vendite dei produttori comunitari di urea destinata al mercato libero nella Comunità sono scese da 2 435 771 t nel 1984 ad 1 782 315 t nei primi nove mesi del 1986. Nell'ipotesi che l'andamento delle vendite dei primi nove mesi del 1986 non abbia subito variazioni nell'ultimo trimestre, nel 1986 le vendite sarebbero state pari a 2 376 420 t, con un calo del 2,44 % rispetto al 1984. Nello stesso periodo (1984-1986) le vendite da parte delle società in questione di urea destinata ad usi agricoli sono rimaste stabili.

Le vendite dei produttori comunitari al di fuori della CEE sono diminuite da 1 901 000 t circa nel 1984 a 1 492 000 t circa nel 1985 e a 728 000 t circa nel 1986 (sempre che l'andamento dei primi nove mesi non abbia subito variazioni nell'ultimo trimestre).

(30) La quota dei produttori comunitari sul mercato libero dell'urea nella Comunità, pari all'89 % nel 1984, è scesa all'85,27 % nel 1985 e al 65 % circa nei primi nove mesi del 1986. La quota di mercato dei produttori comunitari relativa all'urea destinata ad usi agricoli è scesa dall'87 % nel 1984 all'83 % circa nel 1985 e al 61 % circa nei primi nove mesi del 1986.

In Francia e in Italia, i due principali mercati dell'urea agricola prima dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, tra il 1984 e i primi nove mesi del 1986 la quota di mercato dei produttori comunitari relativa all'urea destinata all'agricoltura è rispettivamente diminuita dal 95 % circa al 74 % circa e dall'88 % circa al 71 % circa.

Nel Regno Unito, la quota del produttore britannico sul mercato libero dell'urea è diminuita dal 44 % circa nel 1984 al 39 % circa nei primi nove mesi del 1986. In Irlanda, la quota di mercato del produttore irlandese è diminuita dal 78 % circa nel 1984 al 54 % circa nei primi nove mesi del 1986. Tale andamento rispecchia il fatto che i produttori comunitari non hanno potuto trarre vantaggio dall'incremento del consumo, interamente coperto dalle importazioni effettuate in dumping.

(31) Per quanto riguarda i prezzi e la redditività, è stato ritenuto opportuno esaminare i seguenti elementi :

i) l'andamento dei prezzi di vendita nella Comunità praticati dai produttori ricorrenti nel periodo dal 1° luglio 1985 al 30 settembre 1986 ;

ii) il rapporto tra i prezzi suddetti, i costi di produzione sostenuti dai produttori comunitari di urea nel periodo suddetto e la redditività delle loro vendite di urea nella Comunità ;

iii) il rapporto tra i prezzi praticati dai produttori ricorrenti e i prezzi di vendita nella Comunità dei prodotti importati in dumping.

Dato che dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio non sono state sollevate obiezioni di rilievo in merito alle risultanze relative ai mercati italiano e francese di cui ai considerando 31 e 32 del regolamento (CEE) n. 1289/87, il Consiglio conferma dette risultanze.

(32) Dopo l'istituzione del dazio provvisorio la Commissione ha ulteriormente esaminato la posizione dei produttori comunitari del Regno Unito e dell'Irlanda che rappresentano rispettivamente il 6,4 % e il 4 % del mercato comunitario di urea per usi agricoli.

Per quanto riguarda il produttore britannico, è stato accertato che nel 1985 i costi di produzione (unitari) sono stati superiori del 15 % rispetto al 1984, mentre nello stesso periodo il prezzo netto medio di vendita è aumentato del 13 % circa. È emerso altresì che, rispetto ai primi nove mesi del 1985, nei primi nove mesi del 1986 i costi di produzione unitari si sono mantenuti relativamente stabili, mentre il prezzo unitario netto medio, scontato, è diminuito del 17 %. Inoltre, tra il 1° luglio 1985 e il 30 giugno 1986, i prezzi di vendita praticati dal produttore in questione sul mercato interno, non scontati, sono diminuiti del 14,9 % con una conseguente significativa diminuzione di redditività.

Nel 1985 il produttore ha cominciato a subire perdite che sono poi nettamente aumentate nei primi nove mesi del 1986. Sono stati infine accertati nelle vendite effettuate durante il periodo oggetto dell'inchiesta margini di sottoquotazione con una media ponderata del 4,8 %.

In Irlanda, i prezzi praticati dall'unico produttore nazionale sono diminuiti del 14,3 % tra i mesi di gennaio e giugno del 1986, periodo nel quale le importazioni in dumping hanno per la prima volta raggiunto una quota di mercato significativa con una conseguente flessione delle vendite del produttore irlandese. Sono stati altresì accertati margini di sottoquotazione la cui media ponderata varia dal 18 % al 23 %.

Per il produttore in questione, tra il 1984 e il 1985 i costi di produzione sono aumentati del 41,6 %, mentre i prezzi netti di vendita sul mercato interno sono aumentati soltanto del 7,5 %. Nei primi nove mesi del 1986, il costo di produzione unitario è diminuito del 20,4 % rispetto allo stesso periodo del 1985, mentre il prezzo di vendita unitario medio, scontato, ha subito una flessione del 26,9 %.

Per quanto riguarda la redditività, è stato accertato che i profitti del produttore irlandese sono diminuiti del 17 % circa nel 1985 e del 7 % circa nei primi nove mesi del 1986.

(33) Per quanto riguarda i prezzi e la redditività dei produttori spagnoli, il Consiglio conferma la posizione assunta dalla Commissione nel considerando 33 del regolamento (CEE) n. 1289/87, posizione peraltro non contestata.

(34) Nel determinare l'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria, sono stati considerati gli effetti di tutte le importazioni in dumping originarie di tutti i paesi interessati. Nel valutare l'opportunità del cumulo, la Commissione ha esaminato se le importazioni in questione fossero uno dei fattori responsabili del pregiudizio sostanziale subito dall'industria comunitaria. Nel trarre le sue conclusioni la Commissione ha considerato la comparabilità dei prodotti importati in termini di caratteristiche chimiche e fisiche, la misura in cui ciascuno dei prodotti importati era concorrenziale, nella Comunità, rispetto al prodotto simile dell'industria comunitaria, i volumi importati, nonché l'incremento del volume delle importazioni dal 1984 in poi da ciascuno dei paesi esportatori.

Per quanto riguarda la comparabilità dei prodotti importati, principalmente forniti in Prills, è stato constatato che tanto nel settore agricolo quanto in quello tecnico, i prodotti venivano usati in modo intercambiabile indipendentemente dal paese di origine, in quanto le loro caratteristiche chimiche e fisiche sono molto simili. È risultato inoltre che il prodotto originario di ciascuno dei paesi esportatori oggetto della presente procedura era concorrente rispetto al prodotto comunitario.

Per quanto riguarda le importazioni del prodotto originario di Trinidad e Tobago, è stato sostenuto che esse non erano in concorrenza con il prodotto originario di altri paesi terzi oggetto della procedura, in quanto il materiale prodotto ed esportato nella Comunità era l'urea granulata impiegata nella fabbricazione di concimi complessi, mentre il tipo originario degli altri paesi soggetti alla presente procedura e venduto nella Comunità era il materiale in Prills. È stato inoltre sostenuto che l'urea granulata era venduta a prezzi superiori rispetto a quelli dell'urea in Prills.

Tuttavia, nel corso dell'inchiesta è stato accertato che i due tipi di urea sono prodotti simili, in quanto sono chimicamente identici e le differenze fisiche quali dimensioni unitarie e resistenza alla compressione o all'abrasione non incidono in misura significativa sulla loro intercambiabilità. Inoltre, non sono emersi elementi di prova in merito al fatto che durante il periodo oggetto dell'inchiesta l'urea granulata sia stata venduta ad un prezzo superiore alla norma. Per quanto riguarda i prezzi all'importazione del prodotto originario di Trinidad e Tobago, è stato accertato che nel periodo coperto dall'inchiesta la media dei prezzi praticati dall'esportatore di Trinidad e Tobago non è stata superiore a quella dei prezzi richiesti nello stesso periodo da quasi tutti gli altri esportatori interessati dalla presente procedura.

Tra il 1984 e il 1986 l'incremento delle importazioni in dumping, in termini di volume, è stato il seguente :

— Cecoslovacchia :	+	24 %
— Repubblica democratica tedesca :	+	165 %
— Libia :	+	12 893 %
— URSS :	+	2 836 %
— Iugoslavia :	+	162 %

Per quanto riguarda i nuovi paesi esportatori, vale a dire Kuwait, Arabia Saudita e Trinidad e Tobago, che sono entrati nel mercato della Comunità nel 1985, l'incremento delle loro esportazioni tra il 1985 e il 1986 è stato il seguente :

— Kuwait :	+	316 %
— Arabia Saudita :	+	452 %
— Trinidad e Tobago :	+	389 %

Sulla scorta di quanto sopra la Commissione ha concluso che per valutare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria occorre considerare cumulativamente l'effetto delle importazioni in dumping da tutti i paesi esportatori interessati.

Il Consiglio conferma dette risultanze e conclusioni.

(35) Il Consiglio ritiene pertanto che l'industria comunitaria abbia subito un sostanziale pregiudizio a causa delle importazioni effettuate in dumping.

(36) Si è esaminato se il pregiudizio sia stato causato da altri fattori, quali ad esempio la saturazione del mercato mondiale dell'urea che, secondo alcuni esportatori ed importatori, avrebbe provocato una flessione generale dei prezzi ed una perdita di mercati d'esportazione per i produttori comunitari. Inoltre, alcune parti hanno sostenuto che le difficoltà dei produttori comunitari, quand'anche risultate effettive, erano dovute alla forte concorrenza tra i produttori comunitari stessi e non alle importazioni originarie di paesi terzi.

Dalle informazioni disponibili risulta che dal 1984 in poi a livello mondiale una parte notevole della capacità produttiva è rimasta inutilizzata e che la produzione di urea e di altri concimi ha nettamente superato il consumo. Anche in assenza di importazioni in dumping, tale situazione avrebbe potuto determinare una diminuzione dei prezzi nella Comunità, data in particolare l'elevata trasparenza del mercato dei concimi nel quale le informazioni sono facilmente accessibili ad acquirenti e venditori.

È stato inoltre accertato che, in seguito all'aumento della capacità produttiva nei paesi terzi, i produttori comunitari hanno perso parte dei loro mercati d'esportazione. Pertanto, l'impatto delle importazioni in dumping sull'industria comunitaria è stato ancora più grave. Occorre altresì tenere presente che soltanto le importazioni in dumping hanno interamente coperto l'incremento del consumo verificatosi nella Comunità negli ultimi tre anni (vedi considerando 27).

Per quanto riguarda le vendite all'interno della Comunità, è stato accertato che quantitativi rilevanti di urea per usi agricoli sono stati venduti sul mercato francese da produttori comunitari stabiliti in altri Stati membri. Dato che l'urea è un prodotto estremamente sensibile, questi produttori sono stati costretti ad allineare i loro prezzi di vendita finali su quelli delle importazioni in dumping concedendo sconti retroattivi. In Italia non sono state effettuate vendite rilevanti da parte di altri produttori comunitari.

Per quanto riguarda le importazioni da paesi terzi non soggetti all'inchiesta effettuate prima dell'inizio della presente procedura, la Commissione ha esaminato la quota di mercato comunitario detenuta da ciascun paese, in base alle prove dirette presentate dai ricorrenti. Essendo tali quote risultate insufficienti per contribuire in misura rilevante al pregiudizio, i paesi in questione non sono stati inseriti nella procedura iniziale.

È stato inoltre sostenuto che fosse opportuno tener conto delle importazioni che, pur essendo originarie di paesi terzi non interessati dalla procedura, erano sostanzialmente aumentate dopo l'inizio della procedura stessa. A questo proposito, nel settembre 1987, il ricorrente ha chiesto alla Commissione di inserire nella presente procedura antidumping le importazioni provenienti da Austria, Ungheria, Malaysia, Romania, USA e Venezuela. A tal fine la Commissione ha pubblicato un avviso di estensione della procedura [1].

(37) Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione nella Comunità, diversi esportatori hanno sostenuto che non avrebbero potuto praticare prezzi meno bassi di quelli accertati dalla Commissione durante l'inchiesta, data la generale flessione del prezzo di questo prodotto a livello mondiale.

A questo proposito la Commissione è venuta in possesso di dati dai quali risulta che i prezzi praticati al di fuori della Comunità talvolta erano più elevati e talvolta più bassi di quelli praticati all'interno della Comunità. In ogni caso, il Consiglio ribadisce che la flessione dei prezzi di un determinato prodotto al di fuori della Comunità non giustifica in alcun modo esportazioni a prezzo di dumping nella Comunità, né costituisce un motivo valido per non proteggere l'industria comunitaria qualora si accertasse che essa ha subito un pregiudizio sostanziale a causa di importazioni effettuate in dumping.

(38) Dopo aver preso in esame tutti gli elementi suddetti, il Consiglio ha concluso che il notevole incremento delle importazioni in dumping e i prezzi particolarmente bassi ai quali i prodotti importati sono stati venduti nella Comunità sono stati elementi determinanti che hanno costretto l'industria comunitaria a diminuire i propri prezzi ad un livello insufficiente per compensare i costi. Per un prodotto come l'urea, per il quale il prezzo di acquisto è un elemento determinante e il rapporto di fedeltà tra fornitore e cliente ha scarsissima rilevanza, è inevitabile che l'offerta a basso prezzo da parte di paesi terzi incide gravemente sull'industria nazionale, tanto più in un caso come quello in esame, in cui i produttori non possono contare sull'incremento del consumo. In base a tali considerazioni il Consiglio ha concluso che, nonostante l'eccesso di capacità produttiva e la saturazione del mercato, le conseguenze delle importazioni in dumping di urea originaria dei paesi interessati dalla presente procedura, considerati separatamente, costituiscono un pregiudizio sostanziale per l'industria comunitaria interessata.

[1] GU n. C 271 del 9. 10. 1987, pag. 4.

E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(39) Le associazioni degli agricoltori hanno sostenuto che l'adozione di misure antidumping non corrisponde all'interesse della Comunità, poiché darebbe luogo ad un aumento del prezzo d'acquisto dell'urea per gli agricoltori. Tuttavia, non sono stati forniti elementi di prova per dimostrare che dette misure avrebbero un'incidenza significativa sui costi di produzione degli agricoltori o che questi ultimi non potrebbero trasferire un eventuale aumento sui prezzi al consumo.

I consumatori spagnoli di urea industriale (usata per la produzione di colle e resine) hanno asserito che per questo prodotto non dovrebbero essere prese misure definitive in quanto potrebbero avere effetti negativi sulla produzione spagnola di colle e resine, nonché sui consumatori di tali prodotti derivati, quali ad esempio i fabbricanti di pannelli truciolari. Tuttavia, la presente procedura riguarda le importazioni effettuate nell'intera Comunità e non soltanto in Spagna. Osservazioni analoghe non sono state formulate dai consumatori di urea tecnica degli altri Stati membri. Inoltre, escludere le importazioni di un tipo particolare del prodotto importato in un solo Stato membro sarebbe molto difficile, se non addirittura impossibile, per motivi di controllo doganale.

Non è stato peraltro dimostrato che gli eventuali svantaggi arrecati ai consumatori di urea (agricola e industriale) dall'adozione di misure antidumping sarebbero superiori ai benefici che la Comunità otterrebbe in seguito all'introduzione di misure intese a creare condizioni di mercato che consentirebbero ai produttori comunitari di urea di produrre e vendere detto prodotto nella Comunità senza subire perdite sostanziali a causa di consistenti importazioni effettuate in dumping.

(40) È stato inoltre sostenuto che l'introduzione di misure di difesa dissuaderebbe i produttori comunitari di urea dal ridurre i loro prezzi di vendita per il prodotto in questione in seguito al sostanziale calo del prezzo del gas, principale materia prima utilizzata nella produzione di urea, verificatosi sin dall'inizio del 1986. Tuttavia, è stato accertato che durante il periodo oggetto dell'inchiesta i prezzi dei produttori comunitari sono in genere diminuiti, in percentuale, molto più dei loro costi di produzione.

Un esportatore ha sostenuto che nel caso in esame le misure antidumping potrebbero essere controproducenti in quanto, a causa del prevedibile calo delle importazioni nella Comunità, la concorrenza sui mercati dei paesi terzi aumenterebbe con una conseguente ulteriore perdita di esportazioni per i produttori comunitari. Secondo il Consiglio è difficile, se non addirittura impossibile, prevedere se le misure di difesa incideranno sulle esportazioni dei prodotti comunitari.

(41) È stato inoltre sostenuto che l'adozione di misure antidumping nei confronti di alcuni paesi quali Trinidad e Tobago, Iugoslavia, Kuwait e Arabia Saudita sarebbe contraria agli interessi della Comunità, date le relazioni particolari esistenti tra la Comunità e tali paesi terzi.

Il Consiglio ritiene che, anche se il mantenimento di buoni rapporti con i paesi suddetti assume grande interesse per la Comunità, nell'ambito di normali relazioni commerciali le vendite non possono essere effettuate a prezzi di dumping. Inoltre, la Comunità metterebbe in atto una discriminazione se istituisce misure antidumping nei confronti degli esportatori di determinati paesi che hanno effettuato esportazioni in dumping nella Comunità e non nei confronti di esportatori di altri paesi responsabili di pratiche analoghe.

(42) Data la situazione particolarmente grave dell'industria comunitaria, la Commissione ha concluso che, nell'interesse della Comunità, occorre adottare provvedimenti definitivi.

Il Consiglio conferma tale conclusione.

F. IMPEGNI

(43) I seguenti produttori/esportatori hanno offerto impegni in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84 :

— Cecoslovacchia :

Petrimex Foreign Trade Company Ltd (Bratislava),

— Repubblica democratica tedesca :

Chemie-Export-Import (Berlino),

— Trinidad e Tobago :

National Energy Corporation of Trinidad and Tobago Ltd (Port of Spain),

— Kuwait :

Petrochemical Industry Company (Kuwait),

— URSS :

Sojuzpromexport (Mosca),

— Iugoslavia :

INA-Petrokemija (Kutina) e INA Commerce (Zagabria).

Detti impegni sono stati ritenuti accettabili dalla Commissione in quanto tali da arrecare adeguato beneficio all'industria comunitaria, poiché ridurranno le future importazioni di urea dai paesi

sopraccitati ad una ragionevole quota del consumo comunitario. Inoltre, per quanto riguarda i paesi in via di sviluppo interessati, tali misure sono conformi all'articolo 13 del codice antidumping del GATT.

G. DAZIO

(44) Per quanto riguarda il prodotto originario del Kuwait, della Libia e dell'Arabia Saudita, la misura da prendere consiste nell'istituzione di dazi antidumping definitivi.

Vista la gravità del pregiudizio arrecato, l'aliquota del dazio deve essere inferiore ai margini di dumping accertati a titolo definitivo, ma sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato.

(45) Per determinare l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, il Consiglio ha preso in considerazione, in particolare, il prezzo di vendita necessario tanto per coprire i costi di produzione sostenuti nel periodo dal 1° luglio 1985 al 30 settembre 1986 quanto per offrire un equo margine di profitto all'industria comunitaria, nonché la differenza tra detto prezzo e i prezzi dell'urea importata in dumping nella Comunità.

Avendo preso accuratamente in considerazione tali elementi, la Commissione ha ritenuto opportuno fissare nel regolamento (CEE) n. 1289/87 l'aliquota del dazio provvisorio ad un livello tale da consentire ad un produttore comunitario rappresentativo di raggiungere il punto di pareggio in base ai costi di produzione sostenuti nel periodo dal 1° luglio 1985 al 30 settembre 1986. L'industria comunitaria ha obiettato, tuttavia, che tale livello non è appropriato, in quanto per effettuare nuovi investimenti un produttore di urea o di un prodotto simile ha normalmente bisogno di un margine di profitto non inferiore al 15 %. Data la natura del prodotto in questione, il Consiglio ha ritenuto che non sussistano motivi per aggiungere tale margine di profitto al costo di produzione. È stato quindi ritenuto opportuno aggiungere un margine di profitto del 2,5 %, che risulta essere quello necessario per consentire ad un produttore di urea di mantenere un impianto in condizioni tecniche adeguate. Il produttore comunitario rappresentativo è stato scelto tenendo conto delle dimensioni della società, del tipo, età ed efficienza degli impianti produttivi e dei costi di produzione globali. In base a tali elementi, la Commissione ha concluso che l'importo del dazio corrisponde alle seguenti aliquote sul prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto :

— Cecoslovacchia :	19,5 %
— Repubblica democratica tedesca	17,5 %
— Kuwait :	17,5 %
— Libia :	34 %
— Arabia Saudita :	40 %
— URSS :	45,9 %

(46) Dato che gli esportatori sopraccitati della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e dell'URSS sono gli unici esportatori di urea proveniente da detti paesi e gli impegni da essi assunti coprono tutte le esportazioni del prodotto originario di detti paesi, tutte le importazioni di urea originaria di Cecoslovacchia, Repubblica democratica tedesca e Unione Sovietica possono essere escluse dal dazio definitivo.

Per quanto riguarda le importazioni di urea originaria di Kuwait, Trinidad e Tobago e della Iugoslavia, è stato accertato che gli esportatori oggetto dell'inchiesta sono effettivamente gli unici esportatori verso la Comunità ed è risultato improbabile che altri esportatori di detti paesi si affaccino sul mercato comunitario. Pertanto, anche questi paesi possono essere esclusi dal dazio antidumping definitivo.

H. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

(47) Data l'entità dei margini di dumping accertati e la gravità del pregiudizio arrecato ai produttori comunitari, il Consiglio ritiene necessario procedere alla riscossione degli importi vincolati a titolo di detto antidumping provvisorio, per intero oppure nei limiti del dazio definitivo nei casi in cui l'importo del dazio definitivo è inferiore a quello del dazio provvisorio. Non si ritiene invece opportuno procedere in tal senso per i prodotti orirginari di Trinidad e Tobago e della Iugoslavia ai quali si applica il trattamento speciale e differenziato di cui all'articolo 13 del codice antidumping del GATT.

I. PROCEDURA

(48) Nell'ambito del comitato consultivo sono state sollevate obiezioni quanto all'accettazione, da parte della Commissione, di impegni offerti da taluni esportatori ; pertanto la Commissione ha presentato una proposta al Consiglio.

(49) Il Consiglio ha notato che nel frattempo sono state aperte altre procedure concernenti lo stesso prodotto, originario di altri paesi (vedi considerando 36). Di conseguenza il Consiglio ritiene che i presenti provvedimenti sono, in questo contesto, di natura transitoria e dovranno essere riesaminati alla conclusione delle procedure in corso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea delle sottovoci 31.02 B ed ex 31.02 C della tariffa doganale comune, corrispondenti ai codici Nimexe 31.02-15 e 31.02-80, originaria della Libia e dell'Arabia Saudita.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo sul prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti :

— Libia :	34 %
— Arabia Saudita :	40 %

3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Sono accettati gli impegni assunti dalle società sottoindicate :

— Cecoslovacchia :
Petrimex Foreign Trade Company Ltd (Bratislava)

— Repubblica democratica tedesca :
Chemie-Export-Import (Berlino),

— Trinidad e Tobago :
National Energy Corporation of Trinidad and Tobago Ltd (Port of Spain),

— Kuwait :
Petrochemical Industry company (Kuwait),

— URSS :
Sojuzpromexport (Mosca),

— Iugoslavia :
INA-Petrokemija (Kutina) e INA Commerce (Zagabria).

2. La procedura relativa alle importazioni di urea originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, di Trinidad e Tobago, dell'URSS e della Iugoslavia è chiusa.

Articolo 3

1. Gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 1289/87 per le importazioni di urea originaria della Libia e dell'Arabia Saudita sono riscossi fino a concorrenza degli importi definiti in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2.

2. Gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 1289/87 per le importazioni di urea originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait e dell'URSS vengono riscossi fino a concorrenza di importi non superiori alle seguenti percentuali sul prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto :

— Cecoslovacchia :	19,5 %
— Repubblica democratica tedesca :	17,5 %
— Kuwait :	17,5 %
— URSS :	45,9 %

3. Gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 1289/87 per le importazioni di urea originaria di Trinidad e Tobago e della Iugoslavia sono liberati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

U. ELLEMANN-JENSEN